

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 163-bis**

La 6^a Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessò che:

apprezza l'approccio del Governo volto ad approfondire, accogliendone e respingendone in modo motivato ed argomentato le condizioni e le valutazioni, il lavoro svolto dalla Commissione nel corso dei lavori finalizzati all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo già portato alla sua attenzione;

valuta positivamente l'accoglimento di alcune delle condizioni di cui al parere formulato sullo schema di decreto legislativo, con particolare riferimento:

a) al diritto di interpello (ancorché inserito nel decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario di cui all'art. 7, comma 14, già trasmesso alle Camere per i pareri; Atto Governo n. 184);

b) al raddoppio dei termini per l'accertamento, sia in relazione al chiarimento che le denunce della Guardia di Finanza rientrano nella più generale previsione delle denunce della Amministrazione Finanziaria, sia in relazione al fatto che detto raddoppio «non opera qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini»;

c) ad una più dettagliata indicazione, in luogo della precedente espressione «atti impositivi», dei tipi di atti di controllo i cui effetti sono fatti salvi, qualora notificati alla data di entrata in vigore del decreto in esame;

d) all'invito volto a stabilire un termine certo per definire la durata della fase di prima applicazione delle norme sull'adempimento collaborativo, prevedendo inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze debba trasmettere annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione circa l'applicazione del nuovo istituto.

Pur ritenendo, in linea teorica, preferibile non utilizzare lo strumento del decreto legislativo per l'inserimento nello stesso di norme non incompatibili con la legge delega, ma più propriamente definibili in modo autonomo, stante la loro riconducibilità ad altre normative di carattere speciale, ritiene compatibile con la legge delega e con lo spirito del decreto in questione, finalizzato ad una più giusta ed equa lotta a ogni forma di elusione fiscale e di abuso del diritto, l'inserimento di un nuovo comma 4 al fine di coordinare le disposizioni in materia di voluntary di-

sclosure (legge 15 dicembre 2014, n. 186) con le modifiche introdotte dai commi da 1 a 3 dell'articolo in esame in tema di raddoppio dei termini e con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 (introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2014), secondo cui si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.

Ciò premesso,

preso altresì atto

delle motivazioni con cui il Governo ha ritenuto di non poter accogliere le altre condizioni poste nel parere allo schema di decreto legislativo;

considerato

che, in ogni caso, l'impianto del decreto legislativo appare coerente con la legge delega e con l'obiettivo di meglio definire la disciplina dell'elusione e dell'abuso del diritto onde ridurre il più possibile le ambiguità che in passato hanno generato interpretazioni non coerenti con l'obiettivo di garantire certezza nei rapporti tra cittadino e Amministrazione finanziaria;

che in modo particolare il presente decreto legislativo garantisce una più puntuale certezza del diritto che si concretizza anche in più efficaci forme di tutela giurisdizionali;

esprime quindi parere favorevole.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. (Atto n. 163-bis).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

ribadita la grande rilevanza dello schema di decreto, il quale consentirà di migliorare notevolmente il livello di chiarezza e di stabilità dell'ordinamento tributario, nonché di semplificare il quadro normativo in materia e di migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti;

rilevato positivamente come il Governo abbia recepito tutte le condizioni e larga parte delle osservazioni contenute nel parere espresso l'11 giugno 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;

evidenziata l'opportunità di favorire l'approvazione nei tempi più rapidi possibili del provvedimento, attuando una delle parti più rilevanti della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014 e completando un importante intervento su un aspetto particolarmente delicato dell'ordinamento tributario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di apportare una correzione di carattere formale al testo, sostituendo il riferimento al comma 2 dell'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 167 del 1990, con il riferimento al comma 1 del medesimo articolo 5-*quinquies*.